INFORMAZIONI

COMMISSIONE DELLE COMUNITA' EUROPEE

INFORMAZIONI GENERALI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE
del 28 luglio 1967
che modifica le decisioni della Commissione della Comunità Economica Europea, del 5 luglio 1967, in materia di autorizzazione

(67/517/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

Visto il Trattato che istituisce un Consiglio unico ed una Commissione unica delle Comunità europee ed in particolare l'articolo 16,

Visto il regolamento interno provvisorio della Commissione del 6 luglio 1967,

Considerando che, a causa delle difficoltà pratiche incontrate nell'applicazione delle decisioni della Commissione del 5 luglio 1967 riguardante l'autorizzazione in materia di fissazione e di modifica delle restituzioni all'esportazione nei settori dei grassi, dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, è opportuno prevedere che il direttore della direzione B e quello della direzione C della direzione generale dell'agricoltura possano sostituirsi a vicenda in caso di impedimento ; che per gli stessi motivi è apportuno stabilire nella decisione della Commissione del 5 luglio 1967 relativa all'autorizzazione in materia di fissazione dell'integrazione per i semi oleosi e dei prelievi nei settori dell'olio di oliva e dei cereali, che il direttore della direzione B possa essere sostituito, in caso di suo impedimento, dal direttore della direzione C della direzione generale dell'agricoltura,

DECIDE :

Articolo 1

1. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 5 luglio 1967 relativa all'autorizzazione in materia di fissazione e di modifica delle restituzioni all'esportazione nei settori dei grassi, dei cereali, delle carni suine, delle uova e del pollame, è completato dalla frase seguente :

« I direttori di cui sopra si sostituiscono a vicenda in caso di impedimento. »

2. L'articolo 1, paragrafo 2, lettera c), della decisione della Commissione della Comunità Economica Europea del 5 luglio 1967 relativa all'autorizzazione in materia di fissazione dell'integrazione per i semi oleosi e dei prelievi nei settori dell'olio d'oliva e dei cereali è sostituito dal seguente :

« c) al direttore della direzione B della direzione generale dell'agricoltura e, in caso d'impedimento di questi, al direttore della direzione C di detta direzione generale. »

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore immediatamente. Essa verrà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee.*

Fatto a Bruxelles, il 28 luglio 1967.

Per la Commissione

Il Presidente

Jean REY